

dossier

XIX Legislatura

6 novembre 2023

LEGGE DI BILANCIO 2024

A.S. n. 926 ANNESSO

Volume I

Articoli 1-50



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Articolo 14 **(Tax credit per il cinema)**

L'**articolo 14**, composto di un solo comma, modifica la disciplina relativa al cosiddetto **tax credit cinema** prevista dalla **legge n. 220 del 2016** e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli **13** (che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”), **15** (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), **17** (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), **18** (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), **20** (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), **21** (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), **25** (che reca disposizioni di attuazione), **26** (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e **27** (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

Come anticipato, l'articolo 14 novella gli articoli **13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26 e 27** della [legge n. 220 del 2016](#), recante la “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”.

Di seguito, saranno illustrate le singole novelle, anche per mezzo di un **testo a fronte** tra la disciplina vigente e quella che si intende introdurre con l'articolo in esame.

A) Nel dettaglio, la **lettera a)** del comma unico dell'articolo in commento, nel novellare l'**art. 13** della legge 220/2016 (che disciplina il “**Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo**”), modifica il **comma 5** del predetto articolo, nel senso di prevedere che con il decreto ivi previsto del Ministro (della cultura), sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, **si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo «fra tutte o alcune delle tipologie di contributi»** previsti dalla legge (e non più fra le tipologie di contributi previsti dalla legge *tout court*), fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 (modificato anch'esso dall'articolo in commento) e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

B) La **lettera b)** del medesimo comma unico dell'articolo in commento sostituisce il **comma 2** dell'**art. 15** della legge 220/2016.

Si ricorda che l'art. 15 della legge regola il **credito d'imposta per le imprese di produzione** (appunto il cosiddetto **tax credit cinema**).

A legislazione vigente – come anticipato nel box sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo - **il comma 1 del suddetto art. 15** prevede che, alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un **credito d'imposta**, in misura **non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento** del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Sempre a legislazione vigente, il **comma 2** del medesimo art. 15 prevede che, nella determinazione **dell'aliquota del credito d'imposta**, il decreto di cui al successivo art. 21 (anch'esso modificato dall'articolo in commento) prevede comunque che:

- per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 40 per cento;
- per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui al citato art. 21.

Si ricorda che il citato **art. 21** della legge n. 220 del 2021 prevede al **comma 1**, che i crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo II della legge (che comprende gli articoli 15-22), ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'art. 13, comma 5 (sopra descritto, in quanto modificato dalla **lettera a**)). Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno. Il **comma 5** del medesimo art. 21 prevede poi, a legislazione vigente (come si descriverà meglio in seguito, anche tale comma è stato modificato dall'articolo in esame) che, con uno o più decreti del Ministro (della cultura), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'allora Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del *made in Italy*), sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. Ai sensi del successivo **comma 5-bis**, il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e

dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il citato decreto di cui all'art. 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del precedente comma 5, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo. Ai sensi del **comma 6** dell'art. 21, inoltre, le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Ora, **la disposizione in commento sostituisce il suddetto comma 2 dell'art. 15**, prevedendosi che il **decreto di cui all'art. 21 determina le aliquote del credito di imposta**, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.12 (che indica gli obiettivi e le tipologie di intervento). In particolare:

- a) **per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento.** È fatta salva la possibilità – prosegue il nuovo comma 2 dell'art. 15 - nello stesso decreto di prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto **dall'art. 12, comma 4, lettera b)**, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;

Si ricorda che l'**art. 12 della legge n. 220 del 2016** prevede che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel medesimo articolo 12 e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:

- che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- **in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'art. 2.**

- b) **per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento** può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di

prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dal citato art. 12, comma 4, lettera *b*), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.

Si ricorda infine che, il comma 3 del suddetto art. 15, non inciso dall'articolo in commento, prevede che, per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato art. 12.

C) La **lettera c)** dello stesso comma unico dell'articolo in commento sostituisce il **comma 1 dell'art. 17** della legge n. 220 del 2016, in materia di **credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico**.

Si ricorda che, **a legislazione vigente**, il suddetto comma 1 dell'**art. 17** della legge n. 220 del 2016 prevede che, **alle imprese di esercizio cinematografico** è riconosciuto un **credito d'imposta**, in **misura non inferiore al 20 per cento** e non **superiore al 40 per cento** delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Ora, **la disposizione in commento** sostituisce il suddetto art. 17, comma 1, stabilendosi che **alle imprese di esercizio cinematografico**, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'art. 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura **non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento** delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.

Si ricorda altresì che il [D.L. 17 maggio 2022, n. 50 \(L. 15 luglio 2022, n. 91\)](#), ha disposto (con l'art. 23, comma 1-*bis*) che "Per le medesime finalità di cui al comma 1 (ossia al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche), per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'[art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016](#), è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, **in misura non superiore al 60 per cento** delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale".

D) La **lettera d)** del medesimo comma unico dell'articolo in commento sostituisce il **comma 1 dell'art. 18** della legge n. 220 del 2016, che regola il **credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica**.

Si ricorda che il suddetto **art. 18, comma 1**, prevede a legislazione vigente che, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un **credito d'imposta** commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'art. 21.

Ora, **la disposizione in commento** sostituisce il suddetto **art. 18, comma 1**, prevedendosi che, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è **riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento** delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o **nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi**, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'art. 21.

E) La **lettera e)** del comma unico dell'articolo in commento modifica i commi **1 e 2 dell'art. 20** della legge n. 220 del 2016, che regola il **credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo**.

Si ricorda che, a legislazione vigente, il suddetto **comma 1 dell'art. 20** prevede **che**, ai soggetti di cui all'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [DPR 22 dicembre 1986, n. 917](#) (ossia ai **soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società**, ivi indicati), e ai **titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'[articolo 2549 del codice civile](#), è **riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento** dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'art. 26 della medesima legge n. 220 del 2016.

Ora, **la disposizione in commento**, incidendo sul comma 1 dell'art. 20, **elimina i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone**

fisiche dai soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo ai quali può essere riconosciuto il suddetto credito di imposta.

Sempre a legislazione vigente, il **comma 2 dell'art. 20** della legge n. 220 del 2016 prevede che, il più volte citato decreto di cui all'art. 21 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio (di cui sopra) può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali **gli organismi di investimento collettivo del risparmio**, di cui all'art. 1, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#), in materia di **intermediazione finanziaria**.

Ora, **la disposizione in commento** integra, **con un inciso**, la suddetta disposizione di cui al comma 2 dell'art. 20, prevedendosi che il decreto di cui all'art. 21 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto **“, in particolare,“** per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Si ricorda che il suddetto art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 reca le definizioni applicabili al medesimo testo unico. In particolare la lettera *k*) di tale comma definisce **'Organismo di investimento collettivo del risparmio'** (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

F) **La lettera f)** del comma unico dell'articolo in commento apporta due modifiche **all'art. 21** della legge n. 220 del 2016, che reca **disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta**:

1) La prima modifica consiste nella **sostituzione del comma 5 dell'art. 21**.

Si ricorda – come anticipato - che, a legislazione vigente, il suddetto **comma 5 dell'art. 21** prevede che, con uno o **più decreti del Ministro** (ora della cultura), da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy), sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da

riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

Ora, **la disposizione in commento** sostituisce il suddetto **comma 5 dell'art. 21** della legge n. 220 del 2016, prevedendosi che, con uno o più decreti del Ministro (della cultura), da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (il riferimento rimane alla legge n. 220 del 2016), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dal citato articolo 12, comma 4, lettera *b*), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono, altresì, disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; **il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi**; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal secondo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. **Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo** riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti **non può eccedere l'importo massimo previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011** (legge n. 214 del 2011), sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.

Si ricorda che il suddetto **art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011** reca

disposizioni in materia di **trattamenti economici** a carico delle finanze pubbliche. Esso prevede, nello specifico, al **comma 1**, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, **stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione**. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno (in attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [DPCM 23 marzo 2012](#)). Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 23-ter, il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. Il **comma 3**, poi, prevede che con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. Il comma 4, infine, prevede che le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al medesimo articolo **23-ter** sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

- 2) La seconda modifica consiste nell'introduzione del **nuovo comma 5-bis all'art. 21**, il quale prevede che, **ai soggetti incaricati della certificazione dei costi** di cui al precedente comma 5, che rilasciano certificazioni infedeli **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

G)La **lettera g)** del comma unico dell'articolo in commento **prevede due modifiche all'art. 25** della legge n. 220 del 2016, che reca disposizioni di attuazione.

- 1) La prima integra la **lettera d-bis)** del comma 1 di tale articolo 25.

Si ricorda che il **comma 1** (e unico) **dell'art. 25** della legge n. 220 del 2016 prevede, a legislazione vigente, che **con decreto del Ministro** (della cultura), acquisiti il parere della Conferenza Stato-regioni e il parere del Consiglio superiore, **sono stabilite**, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, **le modalità applicative** delle disposizioni contenute nella

presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

- a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
- b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);
- c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;
- d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

(d-bis) i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 23, comma 1, secondo periodo (che prevede che quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della [legge n. 633 del 1941](#), è destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'art. 25, comma 1).

Ora, **la disposizione in commento** aggiunge a quanto previsto alla lettera **d)-bis**), in fine, anche **“le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare”**.

- 2) **La seconda modifica** aggiunge, dopo il comma 1, i **commi 2 e 3** all'art. 25.

In particolare, il **nuovo comma 2** dell'art. 25 prevede che, ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al citato comma 1, lettera *d-bis*), che rilasciano certificazioni infedeli, si applica **la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro** per ciascuna certificazione infedele resa.

Il **nuovo comma 3** del medesimo art. 25, poi, prevede che il **decreto di cui al precedente comma 1** dello stesso art. 25 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, **il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie**. Le somme derivanti dal nuovo comma 3 sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

H)La **lettera h)** del comma unico dell'articolo in commento **prevede alcune modifiche** all'**art. 26** della legge n. 220 del 2016, che regola i **contributi selettivi** per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

- 1) La prima novella modifica il **comma 2, primo periodo dell'art. 26**.

Si ricorda che l'**art. 26, comma 2, primo periodo** prevede, a legislazione vigente, che **i contributi** di cui al precedente comma 1 del medesimo art. 26 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film “**difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere**” di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'art. 24 della legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera.

Ora, **la disposizione in commento** sopprime le parole, sopra evidenziate in grassetto, “**difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere**”.

- 2) La seconda novella modifica il **comma 2, secondo periodo del medesimo art. 26**.

Si ricorda che l'**art. 26, comma 2, primo periodo** prevede, a legislazione vigente, che **i contributi** sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di quindici esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al successivo comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore.

Ora, il **nuovo secondo periodo del comma 2 dell'art. 26** prevede che **i contributi** sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di **una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro (della cultura) tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al nuovo comma 2-bis.**

- 3) **La terza novella** introduce il citato **comma 2-bis** all'art. 26, il quale prevede che per le finalità di cui al precedente comma 2, è autorizzata una spesa nel limite di **500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024**.
- 4) La **quarta novella** integra il **comma 4 dell'art. 26**.

Si ricorda che, a legislazione vigente, il suddetto **comma 4 dell'art. 26** prevede che, **con decreto del Ministro** (della cultura), da emanare entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisiti i pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del medesimo art. 26 e, in particolare, possono essere previsti **ulteriori contributi selettivi** per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto «, **nonché – aggiunge la disposizione in commento - le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare**»; il decreto – prosegue il comma 4, qui non modificato - definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'art. 24, e i casi di revoca e di decadenza.

5) La **quinta novella** aggiunge i **commi 5 e 6 all'art. 26**.

Il **nuovo comma 5 dell'art. 26** prevede che, ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al precedente comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Il **nuovo comma 6** del medesimo art. 26 prevede che **il decreto** di cui al suddetto comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, **il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie**. Le somme derivanti da tale comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

I) La **lettera i)** del comma unico dell'articolo in commento apporta, infine, alcune novelle all'**art. 27** della legge n. 220 del 2016, che regola i **contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva**.

1) La prima novella modifica il **comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 27**.

Si ricorda che, a legislazione vigente, il **comma 2-bis** dell'art. 27, composto di un solo periodo, prevede che i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti **“dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2,”** in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.

Ora, **la disposizione in commento** sopprime le parole sopra evidenziate in grassetto **“dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2,”**.

2) La **seconda novella integra** il suddetto **comma 2-bis** dell'art. 27 (così come appena modificato), nel senso di prevedere che i contributi di cui al comma

1 sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto **«da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al successivo nuovo comma 2-ter»**.

- 3) La terza novella inserisce quindi il nuovo **comma 2-ter** all'art. 27, il quale prevede che, **per le finalità di cui al precedente comma 2-bis**, è autorizzata una spesa nel limite di **200.000 euro annui** a decorrere dall'anno **2024**.
- 4) La quarta novella integra il **comma 4** dell'**art. 27**.

Si ricorda che, a legislazione vigente, il **comma 4** dell'**art. 27** prevede che, **con decreto del Ministro** (della cultura), da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, **sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse**, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel medesimo art. 27.

La **disposizione in commento** aggiunge che, con il medesimo decreto, sono altresì stabilite le **ulteriori disposizioni applicative della sezione (la sez. V del Capo II della legge, composta del solo art. 27)**, fra cui **i requisiti** anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.

- 5) **La quinta** e ultima novella aggiunge i **commi 5 e 6** all'art. 27.

Il **nuovo comma 5** dell'art. 27 prevede che, ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al precedente comma 4, **che rilasciano certificazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

Il **nuovo comma 6** del medesimo art. 27 prevede infine che, **il citato decreto di cui al comma 4**, può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, **il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie**. Le somme derivanti tale nuovo comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

TESTO A FRONTE

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)	Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)
1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».	1. <i>Identico.</i>
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.	2. <i>Identico.</i>
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto	3. <i>Identico.</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.	
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	4. <i>Identico.</i>
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.	5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.	6. <i>Identico.</i>
Art. 15 <i>(Credito d'imposta per le imprese di produzione)</i>	Art. 15 <i>(Credito d'imposta per le imprese di produzione)</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
<p>1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p>
<p>2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:</p> <p>a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 40 per cento;</p> <p>b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.</p>	<p>2. Il decreto di cui all'articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12. In particolare:</p> <p>a) per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento;</p> <p>b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.</p>
<p>3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.</p>	<p>3. <i>Identico:</i></p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
Art. 17 <i>(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione)</i>	Art. 17 <i>(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione)</i>
1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.	1. Alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21 , è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.
2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.	2. <i>Identico:</i>
3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.	3. <i>Identico:</i>
Art. 18 <i>(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)</i>	Art. 18 <i>(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)</i>
1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee , agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare	1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche , agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
<p>riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21.</p>	<p>cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21.</p>
<p>2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.</p>	<p>2. <i>Identico:</i></p>
<p>Art. 20 <i>(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo)</i></p>	<p>Art. 20 <i>(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo)</i></p>
<p>1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.</p>	<p>1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.</p>
<p>2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di</p>	<p>2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto, in particolare, per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di</p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 21 <i>(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)</i>	Art. 21 <i>(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta)</i>
1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.	1. <i>Identico.</i>
2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	2. <i>Identico.</i>
3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	3. <i>Identico.</i>
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri	4. <i>Identico.</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
<p>debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.</p>	
<p>5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative</p>	<p>5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i>, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto</p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
<p>della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.</p>	<p>dall'articolo 12, comma 4, lettera <i>b</i>), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono, altresì, disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal secondo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.</p>
<p><i>5-bis.</i> Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui</p>	<p><i>5-bis. Identico.</i></p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo.	
	5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
6. Le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.	6. <i>Identico.</i>
Art. 25 <i>(Disposizioni di attuazione)</i>	Art. 25 <i>(Disposizioni di attuazione)</i>
1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti: a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici; b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le	1. <i>Identico.</i> a) <i>Identico.</i> b) <i>Identico.</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
<p>eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);</p> <p>c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;</p> <p>d) i casi di decadenza ovvero di revoca;</p> <p>d-bis) i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.</p>	<p>c) <i>Identico.</i></p> <p>d) <i>Identico.</i></p> <p>d-bis) i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.</p>
	<p>2. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.</p>
	<p>3. Il decreto di cui al comma 1 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.</p>
<p>Art. 26 <i>(Contributi selettivi)</i></p>	<p>Art. 26 <i>(Contributi selettivi)</i></p>
<p>1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualità</p>	<p>2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi</p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
<p>artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di quindici esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.</p>	<p>dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-bis. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.</p>
	<p>2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.</p>
<p>3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto di cui al comma 4.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore</p>	<p>4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore</p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.	della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.
	5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
	6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.
Art. 27 <i>(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)</i>	Art. 27 <i>(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)</i>
1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:	1. <i>Identico.</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;	a) <i>Identico.</i>
b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;	b) <i>Identico.</i>
c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;	c) <i>Identico.</i>
d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;	d) <i>Identico.</i>
e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;	e) <i>Identico.</i>
f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;	f) <i>Identico.</i>
g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;	g) <i>Identico.</i>
h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,	h) <i>Identico.</i>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
<p>con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;</p> <p>i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p>	<p>i) <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.</p>	<p>2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro</p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
	spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter.
	2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
<p>3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:</p> <p>a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);</p> <p>b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;</p> <p>c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;</p> <p>d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p> <p>a) <i>Identico.</i></p> <p>b) <i>Identico.</i></p> <p>c) <i>Identico.</i></p> <p>d) <i>Identico.</i></p>
<p>4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili</p>	<p>4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili</p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (L. 220/2016)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 14 del presente disegno di legge di bilancio
fra le varie finalità indicate nel presente articolo.	fra le varie finalità indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.
	5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
	6. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

• Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo

Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016 (art. 13) che, in particolare, ha stabilito che esso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore. La norma istitutiva aveva stabilito che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non poteva essere inferiore a € 400 mln annui.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 583, lett. a)), ha poi previsto che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non potesse essere inferiore a € 640 mln annui.

Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021: art. 1, comma 348) ha stabilito un incremento di tali risorse a € 750 mln annui dal 2022.

Da ultimo, **l'art. 88, comma 13, del presente disegno di legge di bilancio 2024** ridetermina in **€ 700 mln annui** (a decorrere dal 2024), tale importo minimo di finanziamento attraverso gli introiti erariali, con una riduzione quindi di € 50 mln annui.

Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura. Nella ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato dell'anno 2023 in tale capitolo sono

presenti risorse per 583.565.000 euro, sia in conto competenza sia in conto cassa, per ciascun anno del triennio 2023-2025. Al riguardo, si ricorda che la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del MEF gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

- art. 1, commi 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, comma 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765 del MEF);
- art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall'art. 39 della stessa L. 220/2016), pari ad € 26,435 mln per il 2017, € 26,014 mln per il 2018 ed € 26,435 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872 del MEF).

Nel dettaglio, l'**art. 13** della legge n. 220 del 2016 prevede, al comma 1, che, a decorrere dall'anno 2017, sia istituito il **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** (o «Fondo per il cinema e l'audiovisivo»). Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 13, il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II (**incentivi fiscali**, di cui agli **articoli 15-22** della legge), III (contributi automatici, di cui agli articoli 23-25), IV (contributi selettivi di cui all'art. 26) e V (contributi alle attività di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui all'art. 27) del capo IV della legge 220/2016, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali (finanziato per il periodo 2017-2021) e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (finanziato per il periodo 2017-2019), di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Prevede inoltre, al comma 4, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro (della cultura), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'art. 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del capo IV (incentivi fiscali), da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In attuazione di quanto precedentemente disposto è stato adottato il D.P.C.M. 20 maggio 2017. Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo. Ai sensi del comma 6, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Con riferimento ai requisiti per accedere ai benefici, ai sensi dell'art. 14, è rimasta ferma la necessità - fatta eccezione per gli incentivi fiscali finalizzati ad attrarre in Italia investimenti nel settore - del riconoscimento della nazionalità italiana. L'ammissione al beneficio, in ogni caso, non può essere accordata, fra le altre, a opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, giochi, spettacoli di varietà, quiz e talk show, programmi televisivi.

Inoltre, è necessario che l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale.

A) Con riferimento alle tipologie di intervento finanziate con le risorse del Fondo, la prima è costituita dagli **incentivi fiscali**.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 220/2016 ha ridisegnato (artt. 15-22) la disciplina del credito di imposta, di cui possono beneficiare le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione, esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere, le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano. In linea generale, le aliquote sono state rese modulabili e, in alcuni casi, ne è stato elevato l'ammontare rispetto al quadro previgente.

Inoltre, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, comma 7), al fine di tenere conto delle difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, ha introdotto, per il 2020, la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

Le previsioni recate dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, comma 7) sono poi state stabilizzate dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, comma 583, lett. e)).

Successivamente, peraltro, il D.L. 183/2020 (art. 7, comma 4) ha prorogato (dal 31 dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle misure recate dal citato D.L. 34/2020.

La stessa L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, commi 583 e 584) ha anche innalzato le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione.

In particolare, per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 15, L. 220/2016) ha elevato (dal 30%) al 40%:

- l'aliquota massima del credito di imposta;
- l'aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche;
- l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive. In tale contesto, ha anche stabilito che rientrano in tale categoria le opere audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40% (e non più in misura non inferiore al 30%).

Relativamente alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (art. 16 L. 220/2016), ha elevato in maniera generalizzata (dal 30%) al 40% l'aliquota massima del credito di imposta. Conseguentemente, ha soppresso la previsione di riconoscimento dell'aliquota del 40% in casi particolari.

Con riguardo al credito d'imposta finalizzato all'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da produzioni estere (art. 19, L. 220/2016), la medesima

legge di bilancio 2021 ha elevato (dal 30%) al 40% l'aliquota massima del credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere (art. 1, comma 583, lettera d)).

Successivamente, il decreto-legge n. 50 del 2022 (legge n. 91 del 2022), all'art. 23, ha elevato al 40 per cento (per gli anni 2022 e 2023) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese. Si riconosce, inoltre, alle piccole e medie imprese un credito di imposta in misura non superiore al 60 per cento (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse. Si prevedono, poi, misure volte a favorire campagne promozionali e iniziative tese a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive. A tale scopo, si autorizza, per l'anno 2022, la spesa di euro 10 milioni di euro. Il medesimo art. 23 del d.l. 50/2022, infine, reca misure tese a rilanciare il sistema musicale italiano. Nello specifico, eleva da 800.000 euro a 1.200.000 euro, nei tre anni d'imposta, l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui all'art. 78 della legge n. 633 del 1941) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) (cd. "decreto valore cultura").

Inoltre, il decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetto *Aiuti-quater*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Si prevede, inoltre, che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario. Ciò avviene novellando l'art. 21, comma 4 della legge sul cinema e sull'audiovisivo (legge n. 220 del 2016), norma che disciplina il regime di cedibilità dei crediti di imposta nel settore cinematografico (art. 11-*bis*).

B) Una seconda tipologia di intervento finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (artt. 23-25, L. 220/2016) è costituita dagli **incentivi automatici**. In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari.

C) La terza tipologia di intervento finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 27, L. 220/2016, come modificato dall'art. 1, co. 818, della L. 145/2018 e dall'art. 3, co. 4, del D.L. 59/2019 - L. 81/2019) è costituita è costituita **contributi selettivi** attribuiti, sulla base della valutazione di 15 esperti, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare e destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in

particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle start-up, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti.

D) La quarta tipologia di intervento è costituita – sempre in base alla L. 220/2016 (art. 27) - come modificata dalla L. 145/2018 (art. 1, comma 818) e dal D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, comma 4) - dai **contributi per attività** e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In questo ambito, un importo pari ad almeno il 3% del Fondo deve essere destinato al potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa a cinema, tecniche e media di produzione, diffusione delle immagini e dei suoni, alfabetizzazione all'arte.

Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con DPCM 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato con successivi decreti ministeriali.

In particolare, per quanto concerne il 2023, le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e audiovisivo ammontano a 746.034.750 euro, come stabilito dal [D.M. n. 112 del 2023](#) ([qui il comunicato](#) del MIC).

Nello specifico, agli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 220 del 2016 sono destinati 541 milioni di euro, così ripartiti:

- 304 milioni di euro alle imprese di produzione di cui:
 - 100 milioni per la produzione di opere cinematografiche;
 - 180 milioni per la produzione di opere televisive e opere web;
 - 12 milioni per la produzione di opere audiovisive di ricerca e formazione;
 - 12 milioni per la produzione di opere audiovisive a contenuto videoludico);
- 38 milioni di euro per le imprese di distribuzione;
- 25 milioni di euro per le imprese dell'esercizio cinematografico;
- 12 milioni di euro per le industrie tecniche e della post-produzione;
- 114 milioni di euro per il potenziamento dell'offerta cinematografiche;
- 48 milioni di euro per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi.

40 milioni di euro destinati ai contributi automatici.

Ai contributi automatici di cui agli articoli 23-25 della medesima legge sono stati destinati 40 milioni di euro. Riguardano lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive e le modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive.

46,7 milioni di euro finanzieranno i contributi selettivi.

Ai contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge 220/2016 sono destinati 46,7 milioni di euro, così ripartiti:

- 1,2 milioni di euro per scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web
- 3 milioni di euro per sviluppo e pre-produzione di film e opere audiovisive
- 21 milioni di euro produzione di opere audiovisive che finanzieranno
 - 6 milioni di euro opere cinematografiche di giovani autori;
 - 6,9 milioni di euro opere cinematografiche prime e seconde;
 - 3,3 milioni di euro documentari e cortometraggi;

- 4,8 milioni di euro opere d'animazione;
 - 19,5 milioni di euro opere cinematografiche difficili, con modeste risorse finanziarie e opere cinematografiche di particolare qualità artistica;
 - 2 milioni di euro distribuzione internazionale di opere cinematografiche e televisive.
- Le attività e iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 27 della medesima legge vengono finanziate, nel 2023, con 96 milioni di euro, con i seguenti obiettivi:
- 3,1 milioni di euro per lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, promozione delle attività di internazionalizzazione del settore, promozione, anche a fini turistici, dell'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
 - 12,9 milioni di euro per i progetti speciali;
 - 7 milioni di euro per la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale e internazionale;
 - 1,5 milioni di euro per attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
 - 7 milioni di euro per il sostegno alla programmazione di film di essai o ricerca e sperimentazione;
 - 800 mila euro attività di diffusione della cultura cinematografica svolte dai circoli di cultura cinematografica alle associazioni nazionali di cultura cinematografica e dalle sale della comunità nell'ambito dell'esercizio cinematografico.

Per un approfondimento sul sistema dei finanziamenti per il settore del cinema e dell'audiovisivo a seguito dell'approvazione della legge n. 220 del 2016, si rinvia [all'apposito tema web](#) del *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.